



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **80** registro delibere

Data **20/04/2023**

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA - ELIMINAZIONE VOLUME MINIMO OBBLIGATORIO E POTENZIAMENTO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI CONFERITI - APPROVAZIONE TARIFFE 2023.

Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaventitre ad ore 23:48, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori:

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO- SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 21/04/2023
al 01/05/2023

f.to VALERIO BAZZANELLA
Segretario generale

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

La disciplina normativa in materia è dettata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S.(Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P. 14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

La Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio dello Stato del 2018), ha affidato, dal 1° gennaio 2020, all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed il comma 527, art. 1, della medesima norma, ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

A livello provinciale questo comporta che quanto previsto dall'art. 15, comma 2 ultimo periodo, della L.P. 12 febbraio 2019 n. 1, con il quale si disponeva un rinvio dinamico alla normativa statale in caso di mancata adozione entro il 31/12/2019 del nuovo modello tariffario provinciale, diventi di fatto una condizione obbligata in considerazione del venir meno a livello provinciale di qualsiasi competenza in materia di tariffazione rifiuti.

In data 31/10/2019 con deliberazione n. 443/2019 ARERA ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando nelle premesse il “percorso” intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti e delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe con applicazione a valere dal 1° gennaio 2020.

In data 31/10/2019 ARERA ha approvato la deliberazione n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nella stessa viene stabilito che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° aprile 2020.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 reca “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Detto Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1. comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Con successivo Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 in vigore dal 26 settembre 2020, ma con disposizione valevole dal 1° gennaio 2021, è stata disciplinata la nuova definizione di rifiuto urbano modifica, ricomprensivo oltre ai rifiuti domestici anche quelli “provenienti da altre fonti”, facendo riferimento ad un elenco di attività che in sostanza corrisponde alle 29 categorie di attività economiche attualmente assoggettate alla Tari, con esclusione della categoria n.20 Industria.

Nel corso del 2020 sono intervenute nuove disposizioni urgenti emanate da ARERA in relazione all'emergenza COVID-19 quali:

- Deliberazione 5 maggio 2020, 158/2020/R/rif recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- Deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/rif recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/rif recante. “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”.

Tutte queste deliberazioni di ARERA hanno avuto come riferimento la disciplina di quello che è stato definito come **“primo periodo regolatorio 2020-2021”** elaborato secondo il cosiddetto **MTR-1** (Metodo tariffario rifiuti 2020-2021).

Nel corso dell'anno 2021 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**”, con la quale ha dettato le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedendo anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025, tramite un complesso sistema di prospetti di calcolo obbligatori. Il principio alla base dell'MTR-2 è in continuità e coerenza con quello precedente e si basa su una determinazione tariffarie costruita tramite dati di costo certi derivati dai conti consuntivi approvati dal Soggetto Gestore per gli anni 2020 e 2021. Le entrate tariffarie di ogni anno dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente di un limite imposto dallo stesso metodo di calcolo.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Tutte le disposizioni di ARERA confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. 158/1999 (Decreto Ronchi), garantendo la correttezza dell'impianto normativo del Regolamento comunale della tariffa che è stato recentemente adeguato alle novità giuridiche con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2023.

Le tariffe per l'anno 2023 devono attenersi ai livelli di costo stabiliti nel Piano economico finanziario strutturato con le regole dell'MTR-2 e trasmesso dal Gestore Dolomiti Ambiente con protocollo n. 4728 del 21 gennaio 2022.

In conformità alle indicazioni di ARERA, il PEF 2022-2025 non può essere modificato nel corso del 2023 (salvo circostanze straordinarie), considerato che l'Autorità ha previsto la revisione obbligatoria solo dal biennio 2024-2025.

Il Piano economico finanziario 2022-2025 adottato, ha ottenuto anche l'approvazione di ARERA con deliberazione n. 10/2023/R/RIF del 17 gennaio 2023 ed indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2023 come di seguito esposto:

Tabella 1 – Valore delle entrate tariffarie – determinate dall’Ente territorialmente competente per il periodo 2022-2025 – approvato, quale valore massimo, ai sensi del comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF

Regione	Ente territorialmente competente	Ambito tariffario	Gestore	Popolazione servita (abitanti)	Comuni serviti (n.)	Regime tariffario	Entrate tariffarie $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$			
							2022 (euro)	2023 (euro)	2024 (euro)	2025 (euro)
Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Trento	Comune di Rovereto	Comune di Rovereto	Dolomiti Ambiente S.r.l.	39.954	1	Tariffa avente natura corrispettiva	5.551.883	5.640.158	5.729.836	5.820.941

Il gestore del servizio, Dolomiti Ambiente S.p.a., con nota 10 marzo 2023, prot. n. 17262/2023 , ha presentato la proposta tariffaria 2023 nel pieno rispetto delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, che per l’anno 2023 articola le entrate tariffarie come di seguito esposto:

	2023	2022	DELTA 2023/2022
TOTALE QUOTA FISSA	2,158,508.00	2,112,313.00	2.19%
TOTALE QUOTA VARIABILE	3,481,649.00	3,439,570.00	1.22%
TOTALE TARIFFA 2023	5,640,158.00	5,551,883.00	1.59%

Il valore totale del PEF 2023 è maggiore rispetto a quello del 2022 di circa l’1,59%, distinto in parte fissa in aumento del 2,19% e parte variabile in aumento del 1,22%. Tale dato contabile in quanto approvato anche dall’Autorità ARERA non può essere disatteso, anche se Dolomiti Ambiente sottolinea nella sua proposta tariffaria, come l’anno 2022 si sia dimostrato un anno complicato, caratterizzato da un considerevole aumento di costi di smaltimento del rifiuto residuo e degli ingombranti, dovuto all’incremento delle tariffe di smaltimento applicate dall’Agenzia per la Depurazione, ad aumenti di costi del carburante, ad una minore remunerazione della vendita dei materiali inviati a recupero.

Nella formulazione tariffaria 2023 il Gestore propone anche una revisione della struttura tariffaria fino ad oggi praticata, che principalmente prevede la totale soppressione dei litri minimi obbligatori per realizzare una tariffazione sempre più vicina a quella realmente puntuale dove ogni utente paga per quello che conferisce.

NUOVA STRUTTURA TARIFFARIA PROPOSTA

UTENZE DOMESTICHE

- Quota fissa:** il metodo rimane invariato rispetto al precedente sistema e per calcolarla bisogna moltiplicare i metri quadrati dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso.

I livelli tariffari proposti dal Gestore sono:

Quota fissa domestica €/m ²	1 COMP	2 COMP	3 COMP	4 COMP	5 COMP	6 COMP
tariffa annuale 2022	0,6515	0,7652	0,8547	0,9285	1,0018	1,0566
tariffa annuale 2023	0,6382	0,7499	0,8377	0,9095	0,9813	1,0371
Delta 2023/2022	** Errore nell'espresso					

- Quota variabile:** suddivisa in:

- **quota variabile misurata:** determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

Con riferimento alle utenze civili, per l'anno 2023 il Gestore segnala una difficoltà di stima del calcolo dei volumi di residuo conferito attesi, dal momento che la misurazione dei volumi conferiti nel corso del 2022, attraverso il monitoraggio dei sacchetti grigi dotati di tag personalizzato per utenza, si è concretizzata solo negli ultimi mesi dell'anno, non consentendo una precisa raccolta dei reali quantitativi prodotti.

L'utilizzo dei dati 2022 per il 2023 comporterebbe una sottostima dei volumi conferiti attesi e non garantirebbe la copertura dei costi.

Per ovviare a questa mancanza di dati certi, il Gestore propone di spostare una parte, pari al 25% degli Costi Variabili altri servizi, sui costi del residuo, garantendo così la copertura del costo variabile ed anche un calo della tariffa rispetto all'anno 2022.

In tal modo la tariffa 2023 della **quota variabile misurata proposta** è quantificata in **0,1168€/litro** con una diminuzione pari al 25,89%, (nel 2022 era pari a € 0,1576).

- **quota variabile calcolata:** determinata sulla base dei Costi Variabili altri servizi (raccolta differenziata) commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza.

Per distribuire la quota dei Costi Variabili altri servizi tra utenze domestiche e utenze non domestiche il Gestore propone la seguente ripartizione:

Costi Variabili altri servizi	43% DOM	57% NON DOM
-------------------------------	---------	-------------

Introducendo lo spostamento di parte dei Costi Variabili altri servizi sul residuo ed applicando la ripartizione degli Costi Variabili altri servizi come sopra indicato, il Gestore ha elaborato la seguente proposta tariffaria articolata per numero dei componenti il nucleo familiare ovvero componenti equivalenti in caso di nuclei non residenti:

Numero componenti	1 COMP	2 COMP	3 COMP	4 COMP	5 COMP	6 COMP
tariffa annuale 2023	23,8247	42,8844	54,7967	71,4740	85,7688	97,6811

UTENZE NON DOMESTICHE

- **Quota fissa:** il metodo rimane invariato rispetto al precedente sistema e per calcolarla bisogna moltiplicare i metri quadrati dell'immobile occupato per la tariffa corrispondente alla tipologia di attività che viene svolta all'interno dello stesso. I livelli tariffari proposti dal Gestore sono:

Attività	Tariffa fissa 2023 euro/mq	Tariffa fissa 2022 euro/mq	Delta 2023/2022
1. Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0.3528	0.3918	-9.95%
2. Cinematografi e teatri	0.2264	0.2515	-9.98%
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna	0.3160	0.3509	-9.95%

	vendita diretta			
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.4634	0.5146	-9.95%
6.	Esposizioni, autosaloni	0.2686	0.2982	-9.93%
7.	Alberghi con ristorante	0.8636	0.9591	-9.96%
8.	Alberghi senza ristorante	0.5687	0.6316	-9.96%
9.	Case di cura e riposo	0.6582	0.7310	-9.96%
10.	Ospedali	0.6793	0.7544	-9.95%
11.	Uffici, agenzie	0.8004	0.8882	-9.89%
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0.3212	0.3575	-10.15%
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.7425	0.8246	-9.96%
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.9479	1.0526	-9.95%
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.4371	0.4854	-9.95%
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1.4380	1.4380	0.00%
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0.7794	0.8655	-9.95%
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.5424	0.6023	-9.95%
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.7425	0.8246	-9.96%
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.5740	0.6374	-9.95%
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.0712	5.6316	-9.95%
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	4.0180	4.4620	-9.95%
24.	Bar, caffè, pasticceria	3.3123	3.6784	-9.95%
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.4534	1.6140	-9.95%
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.4534	1.5263	-4.78%
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5.9453	6.6024	-9.95%
28.	Ipermercati di generi misti	1.4429	1.6024	-9.95%
29.	Banchi di mercato generi alimentari	3.6441	4.0468	-9.95%
30.	Discoteche, night club	1.0058	1.1170	-9.96%

- **Quota variabile misurata:** determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

Il Gestore, per le utenze non domestiche, dispone già dei dati puntuali dei conferimenti annui, pertanto, il calcolo della quota variabile in questo caso è direttamente misurato sui reali dati statistici acquisiti negli anni precedenti

La tariffa proposta per tali utenze non domestiche è pari a **0,1668 €/litro** con un aumento pari al 5,84%, (nel 2022 era pari a € 0,1576), che di fatto **copre sia la quota di raccolta e smaltimento del residuo, sia quella di raccolta e recupero delle raccolte differenziate**. Il leggero aumento viene compensato dal calo della

quota fissa come sopra evidenziato.

Per le utenze civili con situazioni familiari di malattia o handicap, per le quali è prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera a, del Regolamento della tariffa, la sostituzione del Comune, si propone di confermare l'agevolazione pari al 100% della quota variabile, ma di aumentare la dotazione di sacchi forniti dalle farmacie secondo la nuova tabella di riferimento di seguito indicata:

DOTAZIONE SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO ANNO 2023

DOTAZIONI MENSILI DI TESSILI SANITARI (*)	N. SACCHI/ANNO (ipotesi di 18 pannolini per sacco da 30 litri)	N. SACCHI/MESE (**)
30	22	2
40	30	3
50	37	4
60	44	4
70	52	5
75	55	5
80	59	5
90	66	6
100	74	7
120	88	8
150	110	10
A.D.L - A.D.C.P. - SACCHE	35	3
DIALISI PERITONEALE	70	6

(*) in presenza di dotazioni numericamente superiori o diverse da quelle indicate, il fabbisogno in termini di sacchi sarà rapportato alla standardizzazione indicata nel presente prospetto (18 pannolini/sacco) con arrotondamento per eccesso.

(**) la dotazione mensile è arrotondata per eccesso.

Per quanto riguarda la struttura del servizio reso dal Gestore e concordato con l'Amministrazione comunale, il riferimento rimane il Piano economico finanziario 2022-2025 strutturato con le regole dell'MTR-2 e trasmesso dal Gestore Dolomiti Ambiente con protocollo n. 4728 del 21 gennaio 2022, che anche per l'anno 2023 garantirà:

- il mantenimento dell'orario di apertura prolungato 8:00-18:00 dal lunedì al sabato del CR. L'ampliamento dell'orario di apertura del servizio è risultato molto apprezzato dai cittadini, passando da 31.320 ingressi nel 2016 a 47.510 ingressi nei soli 10 mesi del 2019, gli anni 2020 e 2021 sono stati molto condizionati dalle chiusure correlate alla pandemia da COVID-19;
- cura degli aspetti comunicativi degli addetti ai servizi del CR nei confronti dell'utenza al fine di guidarla ad una corretta differenziazione nello smaltimento;
- la distribuzione della prima fornitura dei sacchi TARI con tag solo attraverso i punti itineranti dislocati sul territorio, per eventuali problemi i cittadini potranno rivolgersi al Gestore contattando il numero verde gratuito 800.847.028 o scrivendo all'indirizzo e-mail info@dolomitiambiente.it ;
- confermata anche per il 2023 la decisione dell'Amministrazione comunale di garantire la raccolta dei rifiuti anche in occasione delle festività infrasettimanali, ad eccezione del 1 gennaio e del 25 dicembre;
- mantenimento/miglioramento dei criteri di decoro del centro storico cittadino con l'obiettivo di mitigare l'impatto estetico derivante dall'esposizione dei rifiuti ed il disagio all'utenza residente. Si confermano le modalità di raccolta nel centro

storico, che prevedono di completare il giro in centro storico entro le ore 8:15 del mattino, così da permettere ai cittadini di ritirare i propri mastelli entro le 8:30. Il Comune ritiene doveroso il rispetto tassativo di tale orario;

- per la raccolta a domicilio di sfalci e potature è disponibile un servizio a pagamento, con l'assegnazione di un bidone da 120 litri vuotato secondo un calendario predefinito, ma rimane anche la possibilità di chiedere un servizio di raccolta straordinaria per grandi quantità di materiale;
- conservazione a regime di quanto avviato in via sperimentale nel corso del 2017, con riferimento alla modalità di controllo del sacco azzurro degli imballaggi leggeri, contrassegnato da codice alfanumerico, che consente l'individuazione dell'utente responsabile di errati conferimenti. Permane la presenza di una quota rilevante di frazione estranea, pari al 27,23%, all'interno della frazione "imballaggi leggeri" raccolti con il sacco azzurro, in linea con il 27,7% del 2020 mentre è risalita nel 2021 al 30,1%; Si prosegue comunque con le azioni di controllo della qualità degli imballaggi leggeri in fase di raccolta continuando a comminare le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento comunale da parte della Polizia Locale;
- al fine di migliorare la qualità delle attività di pulizia in centro storico, come richiesto dall'Amministrazione comunale, attivando interventi di lavaggio di alcuni vicoli e strade del centro. A tale proposito nel 2019 è stato acquistato un apposito veicolo elettrico attrezzato per il lavaggio in pressione della pavimentazione, di ridotte dimensioni, idoneo anche al passaggio in vicoli e marciapiedi del centro, al fine di rimuovere anche gli indesiderati resti delle deiezioni canine oltre alle polveri depositate a terra. Tale macchina è dotata anche di sistema di pulizia della pavimentazione pregiata del centro storico mediante apposita attrezzatura dotata di ugelli rotanti alimentati dalla pompa ad alta pressione della lavastrade; essendo la macchina totalmente elettrica, tale attività può essere eseguita anche in presenza di persone senza arrecare particolari disagi e garantendo la pulizia delle piastre in marmo. Gli interessanti risultati hanno portato anche all'acquisto di una spazzatrice di analoghe dimensioni, ad azionamento totalmente elettrico, con ridottissime emissioni sonore e di polveri, che ben sembra prestarsi alla pulizia delle strette vie del centro, in particolare di alcune in cui non si riesce ad entrare con la spazzatrice di medie dimensioni. Tale attrezzatura è in funzione da gennaio 2020.

In sede di fatturazione, stante l'attuale normativa speciale in materia di imposte indirette, il gestore applicherà alle tariffe l'IVA nella misura stabilita dalla legge, se e in quanto dovuta;

La presente proposta tariffaria è stata illustrata alla Commissione consiliare Economia, bilancio e servizi nella seduta di data 29 marzo 2023.

In merito alle tempistiche per approvare le tariffe in oggetto il riferimento normativo è l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con*

quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La nuova normativa assume una **valenza strutturale** valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari, pertanto, per i provvedimenti di tipo regolamentare e tariffario riferiti alle **entrate collegate al ciclo dei rifiuti** il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Infine, come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22 novembre 2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI. In precedenza, tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra,

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi da 639 e seguenti come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione della I.U.C. componente tariffa rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola, nonché i commi da 641 a 667 del medesimo articolo che disciplinano la I.U.C. - Componente TARI – applicabili in quanto compatibili anche alla tariffa corrispettiva;

vista la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha affidato all'Autorità di

Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed in particolare il comma 527, art. 1, della medesima norma, che ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;

vista la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe stabilendone l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, stabilendone l'entrata in vigore dal 1° aprile 2020;

vista inoltre la deliberazione n. 493/2020 del 24/11/2020 con la quale ARERA ha aggiornato il metodo MTR ai fini della predisposizione delle tariffe 2021;

vista infine la Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**”, con la quale sono state dettate le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedere anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025;

visto il Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TA.R.I.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/07/2020 e s.m.e.i. come modificato con ultima deliberazione consiliare n. 17 del 20 aprile 2023; rilevato che con il medesimo Regolamento il Comune ha deciso di avvalersi, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

viste tutte le ulteriori norme già citate in premessa;

visto il Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 di data 4 dicembre 2012 e s.m.i.;

visto il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 presentato dal gestore del servizio, Dolomiti Ambiente S.p.a., con nota 21 gennaio 2022, prot. n. 4728/2022, redatto secondo i nuovi criteri dell'MTR-2 di ARERA e costituito da:

- Relazione di accompagnamento al PEF stilato in conformità all'Alegato 2 dell'MTR-2;
- PEF stilato in conformità all'Alegato 1 dell'MTR-2;
- dichiarazione di veridicità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

visto l'atto di validazione prot. n. 5264/2022 del 24/01/2022 del Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano - Verde e Ambiente, con il quale si è verificata la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario (PEF) ed in particolare:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

visto l'atto di approvazione del PEF 2022-2025 di ARERA adottato con deliberazione n. 10/2023/R/RIF del 17 gennaio 2023 che indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2023.

ritenuta congrua la proposta tariffaria 2023, che rispetta i limiti di costo approvati da ARERA e propone anche una modifica dei criteri di ripartizione di costi di gestione fissi e variabili ed una conseguente modifica della struttura tariffaria come schematicamente di seguito esposto:

$$\begin{array}{ccc} \text{TARIFFA DOMESTICA} = & Q.\text{FISSA} + Q.\text{VARIABILE MISURATA} + Q\text{ VARIABILE} \\ & & \text{CALCOLATA} \\ & & (\text{costo residuo}) \quad \quad \quad (\text{costo differenziata}) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{TARIFFA NON DOMESTICA} = Q.\text{FISSA} + Q.\text{VARIABILE MISURATA} \\ \quad \quad \quad (\text{costo residuo} + \text{costo differenziata}) \end{array}$$

vista la circolare n. 5/EL/2005/TN di data 7 dicembre 2005 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige relativa ai criteri di distribuzione delle competenze tra consiglio e giunta comunale in materia di tariffe, che individua la competenza giuntale in materia;

vista la circolare n. 2 di data 8 febbraio 2005 del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, in cui si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 la competenza in materia di entrate di natura tariffaria è della giunta, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al consiglio comunale;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 come modificato con ultima deliberazione consiliare n. 6 del 7 marzo 2016;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con particolare riferimento all'articolo 126, comma 3, relativo alla figura dei Dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di recepire le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025, della Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 e della dichiarazione di veridicità per gli anni 2022-2025, presentato da Dolomiti Ambiente S.p.a. con prot. n. 4728/2022, come validato con atto di validazione prot. n. 5264/2022, allegato 4, del Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano - Verde e Ambiente ed approvato dall'Autorità ARERA con deliberazione n. 10/2023/R/RIF del 17 gennaio 2023, che indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2023;
2. di approvare, sulla base del PEF 2022-2025 presentato dalla Dolomiti Ambiente s.p.a., le tariffe, per l'anno 2023, inerenti il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani anche differenziati ed assimilati nelle seguenti misure:

UTENZE DOMESTICHE (art. 13 Regolamento)

QUOTA FISSA(tariffa x mq)

numero componenti della famiglia	Tariffa euro/mq
1	0.6382

2	0.7499
3	0.8377
4	0.9095
5	0.9813
6 e oltre	1.0371

QUOTA VARIABILE CALCOLATA ALTRI SERVIZI (fissa per componenti familiari)

numero componenti della famiglia	Tariffa fissa
1	23.8247
2	42.8844
3	54.7967
4	71.4740
5	85.7688
6 e oltre	97.6811

QUOTA VARIABILE MISURATA (€/litro)

Costo a volume €/litro	€ 0,1168
------------------------	----------

UTENZE NON DOMESTICA (art. 14 Regolamento)

QUOTA FISSA(tariffa x mq)

	Attività	Tariffa euro/mq
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0.3528
2.	Cinematografi e teatri	0.2264
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.3160
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.4634
6.	Esposizioni, autosaloni	0.2686
7.	Alberghi con ristorante	0.8636
8.	Alberghi senza ristorante	0.5687
9.	Case di cura e riposo	0.6582
10.	Ospedali	0.6793
11.	Uffici, agenzie	0.8004
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0.3212
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.7425
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.9479
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.4371
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1.4380

17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0.7794
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.5424
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.7425
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.5740
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.0712
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	4.0180
24.	Bar, caffè, pasticceria	3.3123
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.4534
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.4534
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5.9453
28.	Ipermercati di generi misti	1.4429
29.	Banchi di mercato generi alimentari	3.6441
30.	Discoteche, night club	1.0058

QUOTA VARIABILE MISURATA (€/litro)

Costo a volume €/litro	€ 0,1668
------------------------	----------

TARIFFA GIORNALIERA (art. 23 Regolamento)

	Attività	Tariffa euro/mq giorno
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,0019
2.	Cinematografi e teatri	0,0012
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,0017
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,0025
6.	Esposizioni, autosaloni	0,0015
7.	Alberghi con ristorante	0,0047
8.	Alberghi senza ristorante	0,0031
9.	Case di cura e riposo	0,0036
10.	Ospedali	0,0037
11.	Uffici, agenzie	0,0044
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,0018
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0041
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0052
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,0024
16.	Banchi di mercato beni durevoli	0,0079
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,0043
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,0030

19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0041
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0031
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,0278
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	0,0220
24.	Bar, caffè, pasticceria	0,0181
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0080
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,0080
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,0326
28.	Ipermercati di generi misti	0,0079
29.	Banchi di mercato generi alimentari	0,0200
30.	Discoteche, night club	0,0055

3. di stabilire le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento della tariffa, nelle seguenti misure:
- articolo 16, comma 1 lettera a) (compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze domestiche): riduzione della quota fissa del 25 %;
 - articolo 16, comma 1 lettera a) (compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze non domestiche): riduzione della quota fissa del 25 %;
 - articolo 16 comma 1 lettera b: immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato. Trova applicazione in tal caso quanto previsto esplicitamente dall'art. 7, comma 8 del vigente regolamento di igiene urbana approvato con delibera di GM n. 46 del 4.12.2012, che recita "*In alcune aree il cui accesso risulti difficile per i mezzi deputati alla raccolta o in cui la densità abitativa risulti bassa determinando difficoltà gestionali, potrà essere prescritta una raccolta di prossimità, mediante il posizionamento di contenitori idonei a servizio di determinate utenze*": la tariffa è dovuta nella misura del 40 %;
4. di stabilire le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di cui all'articolo 17 del Regolamento della tariffa, nelle seguenti misure:
- scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado: sostituzione per il 100 % della tariffa;
 - utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi: sostituzione per il 50 % della quota variabile misurata;
 - utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari: sostituzione per il 100 % della quota variabile riferita allo smaltimento dei tessili sanitari conferiti secondo le dotazioni di sacchi di cui al punto 5;
 - attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo di preclusione;
 - pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo di dismissione;
 - utenze non domestiche, individuate ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 10 del 22 settembre 2017, che effettuano la donazione di prodotti alimentari ai fini di

solidarietà sociale e che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, appartenenti esclusivamente alle categorie tariffarie n. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166: sostituzione per le seguenti percentuali di quota fissa annua:

- fino a 300 Kg ceduti 5%;
- da 301 kg a 750 Kg ceduti 6%;
- da 750 kg a 1500 Kg ceduti 7%;
- oltre i 1501 Kg ceduti 8%.

- Locali gestiti da titolari di nuovi esercizi o di subentri ad attività già avviate sia di tipo commerciale che pubblici esercizi o artigianali, costituiti come ditte individuali o società o cooperative o associazioni, aderenti e inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta Comunale, con superficie uguale o inferiore a 250 mq, insediati nel perimetro del centro storico del territorio comunale, come definito dagli strumenti urbanistici. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia iniziale TARI di occupazione dei locali: sostituzione per il 50% della quota fissa.

5. di dare atto che, con riferimento alla sostituzione del Comune per tessili sanitari è prevista la distribuzione dei sacchi contenitivi direttamente in farmacia al momento del ritiro dei presidi, secondo le volumetrie in aumento rispetto all'anno precedente di seguito assegnate:

DOTAZIONE SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO ANNO 2023

DOTAZIONI MENSILI DI TESSILI SANITARI (*)	N. SACCHI/ANNO (ipotesi di 18 pannolini per sacco da 30 litri)	N. SACCHI/MESE (**)
30	22	2
40	30	3
50	37	4
60	44	4
70	52	5
75	55	5
80	59	5
90	66	6
100	74	7
120	88	8
150	110	10
A.D.I - A.D.C.P. - SACCHE	35	3
DIALISI PERITONEALE	70	6

(*) in presenza di dotazioni numericamente superiori o diverse da quelle indicate, il fabbisogno in termini di sacchi sarà rapportato alla standardizzazione indicata nel presente prospetto (18 pannolini/sacco) con arrotondamento per eccesso.

(**) la dotazione mensile è arrotondata per eccesso.

6. di dare atto che conseguentemente alle sostituzioni per malattia o handicap quantificate come indicato al precedente punto 5, sarà impegnata la corrispondente

spesa a bilancio comunale;

7. di approvare le ulteriori tariffe riferite a servizi speciali di igiene urbana a domanda individuale di cui alla tabella allegato 1 al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
8. di stabilire ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento della tariffa i termini di emissione delle fatture entro il 31 luglio 2023 e 28 febbraio 2024 con scadenza di pagamento a 30 giorni;
9. di dare atto che, con l'applicazione integrale del MTR-2 di ARERA nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2023 l'integrale copertura dei costi esplicitati nel PEF 2022-2025 pari ad euro **€ 5.640.158,00.=**;
10. di dare atto infine che, stante l'attuale normativa speciale in materia di imposte indirette, il Gestore, in sede di fatturazione, applicherà alle tariffe determinate con il presente provvedimento l'I.V.A. nella misura stabilita dalla legge, se e in quanto dovuta;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dolomiti Ambiente s.p.a. quale ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario per l'anno 2023;
12. di procedere ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019 nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tale atto è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI.
13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
14. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

N. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **02/05/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO BAZZANELLA VALERIO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale